



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2019, proposto da Daniela Caruso, Giovanni Cirino, Giacomo Fantini, Marco Guccinelli, Pasquale Pellegrino, Simone Piras, Luca Saioni, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;

***contro***

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Andrea Francesco Di Paola non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019 n. 21, con il quale è stato avviato il

procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, nonché specificamente dell'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento, tra cui i ricorrenti, di cui alla Tabella B allegata al predetto Decreto;

- del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.04.2019 n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto Decreto;

- ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

e per l'adozione delle misure cautelati, anche monocratiche

volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 8 Maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo;

nonché, per l'accertamento

dello status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

e la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data dell'1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTO il decreto presidenziale n. 3096 del 28 maggio 2019, con cui è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare, fissata per l'odierna camera di consiglio;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del

contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione; RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, AMMETTE con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**